

PRINCIPALI SPESE E COSTI DI GESTIONE FARMACIA

Occorre non trascurare le spese sostenute durante l'esercizio in modo da registrarle con completezza nel **Registro di Prima Nota**.

E' importante che le spese ed i costi siano **correttamente documentati da idonea documentazione; la contabilità è basata su documenti.**

Le spese a cui si fa riferimento sono generalmente da documentare:

- * - a mezzo fattura fornitore -
- ** - a mezzo ricevuta, polizza, estratto conto, idoneo documento di spesa -
- *** - a mezzo cartella esattoriale, ruolo regolarmente quietanzato, attestazione di avvenuto pagamento, delega bancaria -

Tra le più comuni si ricordano:

- 1 - Compensi per lavoro dipendente:
 - **Retribuzioni lorde**;
 - **Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori** compreso l'INAIL, a carico del datore di lavoro;
 - **Quote di indennità e quiescenza maturate nell'anno** in conformità alle disposizioni di legge, "Contratto Nazionale di lavoro", a favore del personale dipendente e quelle pagate nell'anno (se precedentemente NON dedotte);
 - **Costo dipendenti con contratto di lavoro interinale**.
- 2- **Interessi passivi** soltanto se effettivamente inerenti la farmacia. Gli interessi passivi possono essere di tre tipi:
 - * - di natura commerciale, sostenuti verso i fornitori e risultanti da fattura, per dilazioni di pagamento concordate in accordi di natura commerciale o per interessi di mora;
 - ** - di natura finanziaria, a fronte di prestiti a medio-lungo termine: aperture di credito, anticipi, mutui, ecc..., documentati anche da piani di rientro;
 - ** - di natura bancaria di conto corrente intestato alla farmacia (disponibilità di fido), di una o più banche, documentati dagli estratti conti bancari.
- ** 3 - **Spese bancarie**: come da estratto conto annuale, che riporta anche il conteggio delle competenze (interessi).
- ** 4 - **Spese postali e bolli**.
- * 5 - **Spese per l'acquisto di beni strumentali**:

Tali acquisti di beni, di utilizzazione pluriennale presso i locali della farmacia, non risultano deducibili per intero nell'anno di acquisizione, ma vengono portati tra i costi della farmacia attraverso una **percentuale del costo totale denominata quota di ammortamento**, che avrà effetto a partire dal primo anno di utilizzo ed in quelli successivi.

Il costo dei beni utilizzati nella azienda per più anni, deve essere suddiviso fra gli esercizi nei quali tali beni sono utilizzati. Tale suddivisione è realizzata accantonando, in ogni esercizio, in sede di formazione del bilancio, una quota di ammortamento, secondo criteri di sistematicità che tengono conto della vita utile dei beni.

La norma fiscale regola la deducibilità delle quote di ammortamento accantonate nel bilancio redatto secondo i criteri del Codice Civile.

Tra i principali beni strumentali, tipici dell'attività di farmacia, si segnalano i seguenti:

- Insegne luminose e non
- Arredi (scaffali, armadi, banchi, ecc...)
- Mobili e macchine da ufficio (scrivanie, scadenziari, macchine da scrivere comuni, calcolatrici comuni, ecc....)
- Macchine per ufficio elettroniche (tra cui computer)
- Registratori di cassa fiscali (Legge n. 18 del 16 gennaio 1983)
- Sfigmomanometri ed apparecchiature specifiche
- Impianti interni di comunicazione e telesegnalazione
- Impianti di allarme, di ripresa fotografica o televisiva
- Bombole di ossigeno
- Bilance e impianti generici (di riscaldamento, di condizionamento, ecc...)
- Automezzi e mezzi di trasporto interno
- Telefoni cellulari
- Apparecchiature di laboratorio
- Spese di ristrutturazione dei locali (muri farmacia)
- Locali, negozi e magazzini, se di proprietà dello stesso titolare.

Deve essere emessa fattura qualora uno dei beni strumentali esistenti (es.: registratore di cassa, bilancia, misura pressione, ecc...) venga sostituito e quindi ceduto o dismesso. Tale fattura sarà intestata alla ditta che acquista o prende in permuta il bene, o ad un privato nel caso il bene venga escluso dalla attività.

Diversamente nel caso di effettiva DISTRUZIONE del BENE si deve attuare una particolare procedura prevista con Circolare Ministeriale n. 193 del 23 luglio 1998:

- inviare almeno cinque giorni prima dell'inizio della distruzione, una comunicazione all'Ufficio delle Entrate e alla Guardia di Finanza competenti in relazione al luogo ove avviene la distruzione, contenente luogo, data, ora e modalità della distruzione, natura, quantità, qualità e prezzo di acquisto del bene da distruggere (tale comunicazione non è necessaria se la distruzione è disposta da un organo della Pubblica Amministrazione);
- essere in possesso di un verbale contenente data, ora e luogo della distruzione, nonché natura, qualità, quantità e costo di acquisto del bene distrutto, redatto da pubblici funzionari o ufficiali della Guardia di Finanza, che hanno presenciato alla distruzione del bene; essi devono infatti riscontrare per iscritto il ricevimento della comunicazione del contribuente, confermando la loro presenza alle operazioni (nel caso in cui il costo dei beni distrutti sia inferiore o pari a euro 5.164,57 è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio)
- compilare il documento di trasporto relativo al trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione.

E' possibile procedere alla distruzione mediante la consegna dei beni a soggetti autorizzati all'esercizio di tali operazioni per conto terzi, in questo caso la dimostrazione di distruzione dei beni può avvenire mediante "formulario" di identificazione.

punto 5); per i leasing non sono ammessi in deduzione i maxicanoni.

- * 7 - **Canone di affitto dei muri locali farmacia** se gli stessi non sono di
** proprietà del titolare; anche dei locali destinati a magazzino, secondo i canoni previsti da un regolare contratto di locazione, comprese le spese condominiali addebitate dal proprietario e la imposta di registro relativa al contratto.
- * 8 - **Canoni assistenza e aggiornamento programmi e licenze d'uso dei software.**
- * 9 - **Spese gestione auto** ed autocarro: assicurazione, bollo, riparazioni meccaniche varie, manutenzioni auto, spese carburanti (benzina o gasolio per auto intestata al titolare della farmacia documentati a mezzo di scheda carburante mensile/trimestrale, debitamente compilata).
- * 10 - **Manutenzioni varie** (riparazioni macchinari, locali, arredi).
- ** 11 - **Assicurazioni:** R.C., locali (incendio), infortuni dipendenti, ecc...
- * 12 - **Spese luce ed elettricità.**
- * 13 - **Spese telefoniche:** relative al telefono fisso della farmacia ed alla telefonia mobile; per il portatile intestato al titolare della farmacia, con regolare contratto commerciale/aziendale (o tracciabilità dei pagamenti)
- * 14 - **Spese di riscaldamento.**
- * 15 - **Pulizia locali:** effettuata da imprese di pulizia.
- * 16 - **Spese vigilanza notturna.**
- * 17 - **Spese di lavanderia** per camici.
- * 18 - **Spese servizio notturno.**
- * 19 - Spese sostenute per la **distruzione di prodotti invendibili**
- * 20 - **Cancelleria, imballi.**
- * 21 - **Partecipazione a congressi e a corsi di aggiornamento** (quote di iscrizione, libri di testo).
- * 22 - **Spese viaggi** - spese di trasporto e soggiorno relative a congressi organizzati e
** inerenti l'attività di farmacia (tickets autostrade, biglietti FF.SS., aerei, alberghi e ristoranti).
- * 23 - **Abbonamenti a riviste di categoria professionali**, di tecnica farmaceutica, sanitaria, scientifica, libri specializzati, ecc...
- * 24 - **Compenso a lavoratore autonomo:** professionista abituale; collaboratore
** continuativo di prestazione di lavoro senza il vincolo di subordinazione, prestazioni occasionali; negli ultimi due casi è opportuno predisporre contratti di lavoro, precedentemente sottoscritti e registrati.

- *** 25- **Imposte e tasse deducibili:** concessioni regionali, tasse concessioni governative varie, tassa camerale, ecc...; le imposte e tasse sono deducibili soltanto ***nell'esercizio in cui avviene il loro pagamento.***
- *** 26 - **Pubblicità** – la Finanziaria 2002 ha stabilito che l'imposta di pubblicità non è più dovuta sulle insegne che individuano la sede dell'impresa o i locali in cui si esplica l'attività, qualora le insegne abbiano una superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. Pertanto le farmacie, le cui insegne rientrino in tale limite dimensionale, non sono tenute al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità. Si ricorda che non sono tenute a corrispondere l'imposta sull'insegna-croce tutte le farmacie delle Regioni, tra le quali il Piemonte, dove l'esposizione dell'insegna stessa è stata resa obbligatoria mediante disposizione di legge regionale.
- 27 - **Contributi convenzionali:** Federfarma ed Associazione Titolari di Farmacia (0,90%, 0,15%, 0,02%) (Vedasi nota) - registrati dall'Ufficio Contabile attraverso le indicazioni risultanti dalla Distinta Contabile Riepilogativa (ritenute preventivamente operate alla fonte).
- * 28 - **Servizi amministrativi:** quote associative, compensi relativi a tenuta contabilità, servizi fiscali, elaborazione dati paghe.
- * 29 - **Spese di rappresentanza:** si definiscono spese di rappresentanza quelle sostenute dai contribuenti per offrire al pubblico un'immagine positiva della propria impresa e delle relative attività in termini di organizzazione ed efficienza. Tra le spese di rappresentanza vi sono quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa ed i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili.
- * 30 - **Omaggi** a “clienti” di beni acquistati da terzi (regali natalizi ecc...), ed omaggi a dipendenti, si ricorda che i beni omaggiati di importo non superiore ad €25,82 sono interamente deducibili.
- ** 31 - **Erogazioni di liberalità** a favore di persone giuridiche qualificate che perseguono esclusivamente finalità benefiche di educazione, istruzione, assistenza sociale e culto (ONLUS); è consentita la deducibilità nel limite del 2% del reddito di impresa dichiarato.